

**Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali**

**Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/ 2016.**

1. **Cinzia Nassini**, codice fiscale NSSCNZ….*omissis*, dipendente a tempo indeterminato, nominata “responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con decisione dell’Assemblea societaria del 21/11/2017, nello svolgimento del proprio incarico:
2. deve istituire, tenere ed aggiornare il registro dei trattamenti svolti, ai sensi dell’art. 30, par. 2, del Regolamento;
3. deve garantire che siano oggetto di trattamento solo i dati personali strettamente necessari all’erogazione dei servizi resi agli utenti da parte della Società;
4. deve garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato al solo scopo di permettere l’erogazione dei servizi resi agli utenti da parte della Società e solo per il tempo strettamente necessario a tale erogazione;
5. deve garantire che i dati personali trattati siano trasferiti a terzi solo nei casi strettamente necessari a consentire l’erogazione dei servizi resi agli utenti da parte della Società;
6. deve garantire la tutela dei diritti degli interessati al trattamento ed evaderne le richieste connesse all’esercizio dei diritti riconosciuti loro dal Regolamento;
7. deve garantire la sicurezza del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, attraverso l’adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie, sia tecniche che organizzative;
8. deve dare attuazione ai princìpi di *“privacy by design”* e *“privacy by default”*, intendendosi per *“privacy by design”* il principio secondo cui le aziende, quando avviano un nuovo progetto, hanno l’obbligo di prevedere, fin da subito, gli strumenti a tutela dei dati personali e per *“privacy by default”* il principio secondo il quale per impostazione predefinita le imprese devono trattare solo i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini;
9. deve garantire la riservatezza dei dati, vincolando a ciò tutti gli incaricati del trattamento e gli altri dipendenti della Società, informando il titolare delle eventuali violazioni della riservatezza avvenute;
10. deve occuparsi della cancellazione dei dati alla fine del trattamento, secondo la tempistica prevista dalla legislazione vigente;
11. deve avvisare, assistere e consigliare il titolare nello svolgimento dei propri compiti, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni (o audit), realizzate dal titolare stesso o dalle Autorità competenti;
12. ha l’obbligo di trasparenza nei confronti del “titolare del trattamento”, in quanto deve mettere a disposizione di quest’ultimo tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che gli sono imposti dall’art. 28 del Regolamento;
13. deve avvisare il titolare se ritiene che un’istruzione ricevuta violi una norma in materia di tutela dei dati personali;
14. deve avvisare il titolare in caso di violazioni dei dati e assisterlo nella conduzione di una valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell’art. 35 e 36 del Regolamento;
15. non può ricorrere ad altro responsabile del trattamento se non previa autorizzazione scritta specifica del “titolare del trattamento”;